

00779-26



**REPUBBLICA ITALIANA**  
**LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE**  
SETTIMA SEZIONE PENALE

Composta da

DONATELLA FERRANTI

- Presidente -

Ord. n. sez. 17796/2025

LOREDANA MICCICHE'

CC - 10/12/2025

FRANCESCO LUIGI BRANDA

- Relatore -

R.G.N. 33210/2025

MARINA CIRESE

DAVIDE LAURO

ha pronunciato la seguente

**ORDINANZA**

sul ricorso proposto da:

Pasquinelli Edoardo nato a PRATO il 23/11/1972

avverso la sentenza del 06/03/2025 del TRIBUNALE di Prato

dato avviso alle parti;

udita la relazione svolta dal Consigliere Francesco Luigi Branda;

A handwritten signature, likely of the relator Francesco Luigi Branda, consisting of a stylized 'B' followed by a horizontal line.

## Motivi della decisione

1. Il Tribunale ordinario di Prato, con la sentenza indicata in epigrafe, ha condannato Edoardo Pasquinelli per il reato di cui all'art. 186, comma 2, lett.b), d.lgs. 30 aprile 1992 n. 285 alla pena di due mesi di arresto ed € 800,00 di ammenda, con sostituzione della pena detentiva con la pena pecuniaria sostitutiva di € 600,00 di ammenda, determinando la pena complessiva in euro € 1.400,00 di ammenda.

2. Avverso tale sentenza propone ricorso per cassazione il difensore di fiducia del Pasquinelli Edoardo, articolando due motivi di doglianza.

Con il primo motivo, il ricorrente deduce contraddittorietà e illogicità della motivazione in ordine all'affermazione della penale responsabilità, lamentando come trascurato quanto sancito dall'art. 186 co.2 lett. a).

Assume che la conclusione a cui sia pervenuto il Tribunale sia gravemente e manifestamente illogica in quanto "i sintomi classici dell'ebbrezza alcolica rilevati dagli agenti al momento del controllo ben potrebbero comportare anche la contestazione di un mero illecito amministrativo".

Conclude il primo motivo ritenendo assente, o comunque apparente, illogica e contraddittoria la motivazione della condanna o delle ragioni per le quali il caso in esame sia sussumibile all'art. 186 co.2 lett. b) piuttosto che ad una mera sanzione amministrativa.

Con il secondo motivo, deduce inosservanza o erronea applicazione della legge penale in relazione dell'art. 186 d.lgs. n. 285/1992 sostenendo che ai sensi dell'art. 186 co. 2 lett. a), la guida in stato di ebbrezza alcolica non costituisca reato, ma illecito amministrativo, quando sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico compreso tra lo 0,5 e lo 0,8 (g/l).

Chiede pertanto annullarsi la sentenza impugnata con rinvio ad altro giudice del Tribunale di Prato, ovvero senza rinvio, assolvendo in tal caso l'imputato perché il fatto non sussiste o non costituisce reato o con la diversa formula ritenuta di giustizia.

3. Il ricorso è inammissibile.

I motivi sollevati dal ricorrente sono manifestamente infondati in quanto riproductivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito e non scanditi da specifica critica delle argomentazioni a base della sentenza impugnata.

Quanto al primo motivo, come evidenziato già nella sentenza impugnata (v. pag. 3) il tasso alcolemico del Pasquinelli così come acclarato dagli operatori della Polizia Municipale era pari ad 0,85% g/l, pertanto al di sopra della soglia massima tollerata per legge, non rilevando che il superamento della soglia limite sia di soli 0,05 g/l.

Già solo per ciò, si legge nella sentenza impugnata "non v'è dubbio (...) sotto il profilo materiale, che il fatto storico sia sussumibile nell'ipotesi contravvenzionale prevista dall'art. 186, co.2, lett. b), Cod. strada., in quanto l'odierno imputato si è posto alla guida di una vettura in stato di ebbrezza".

B

Il Tribunale di Prato, perciò, ha congruamente argomentato in ordine alla responsabilità dell'imputato, rilevando che gli elementi probatori acquisiti consentono di ritenere integrata la fattispecie di cui all'art. 186, comma 2, lett. b), del Codice della strada (v. Cass. sez. IV n.4402/2012).

Per quanto concerne il secondo motivo, si ribadisce quanto già dedotto per il primo motivo.

Si aggiunga, inoltre, che in primo luogo il reato in esame, avendo natura contravvenzionale, è punito indifferentemente sia a titolo di dolo che di colpa, ne deriva che l'odierno imputato, anche qualora affetto da steatosi, patologia che riduce capacità di smaltimento dell'alcol, e non ne fosse consapevole, "in una tale condizione, a prescindere dal quantitativo di alcolici assunti Pasquinelli avrebbe dovuto astenersi dal mettersi alla guida".

Con riferimento a quest'ultimo profilo, si evidenzia, peraltro, che l'agente Cuguru ha altresì constatato un ulteriore dato rilevante, ossia, l'incapacità del sig. Pasquinelli di mantenere l'equilibrio, circostanza ulteriormente valutata a suo sfavore.

Questa circostanza, a prescindere dalla causa effettiva, avrebbe dovuto comportare per il Pasquinelli, già solo di per sé, una totale astensione dalla guida di un'autovettura, se poi a ciò si aggiunge il tasso alcolemico del Pasquinelli acclarato dagli operatori della Polizia Municipale pari ad 0,85% g/l, ne deriva che considerate le evidenze sopra esposte, la fattispecie di reato oggetto di giudizio di cui all'art. 186 co. 2 lett. b), Cod. strada deve ritenersi compiutamente integrata.

Il ricorrente in concreto non si confronta adeguatamente con la motivazione del Tribunale di Prato, che appare logica e congrua nonché corretta in punto di diritto e pertanto immune da vizi di illegittimità, contestando genericamente la misurazione senza fornire elementi da cui desumere il malfunzionamento del misuratore.

4. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero in ordine alla causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186/2000).

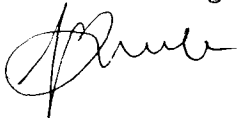
**P.Q.M.**

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così è deciso, 10/12/2025

Il Consigliere estensore

Francesco Luigi Branda



Il Presidente

Donatella Ferranti



DEPOSITATA  
IN CANCELLERIA

-9 GEN 2026

Il Funzionario Cancellario  
Marzia De Santis